SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2006, n. **194.**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che consente di apportare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in conformità alla legge stessa, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, e da ultimo con decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 4);

Considerata la necessità di modificare il citato articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 2005, al fine di renderlo conforme alla direttiva 2003/15/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso i propri pareri entro il termine previsto dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 4), dopo le parole: «le informazioni richieste ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «,lettere *a)* e *f)*,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BERLUSCONI, *Ministro della salute* (ad interim)

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2003/15/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 marzo 2003, n. L 66.

— La direttiva 76/768/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 262 del 27 settembre 1976.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003»:

«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

— La legge 11 ottobre 1986, n. 713, reca: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici».

— Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, reca: «Attuazione della direttiva 88/667/CEE, recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)».

— Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca: «Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE e della direttiva 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici», come modificato dal presente decreto:

«Art. 1. *(Modifiche alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni).* — 1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono soppressi con decorrenza 1° luglio 2002;

b) dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-*bis*. — 1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'art. 7, è vietata:

a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

c) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge;

d) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla data, stabilita conformemente al comma 2, in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose o nell'allegato VIII della presente legge.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, decorrono dalle date indicate in appositi decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, adottati in modo da consentire il rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione europea, in attuazione dell'art. 1, paragrafo 2), della direttiva 2003/15/CE del 27 febbraio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente il Ministero della salute può chiedere alla Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:

a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e sopportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo;

b) prototipo: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Art. 2-*ter*. — 1. È vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella categoria 3, può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

2. Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste dall'art. 7, comma 5.";

c) all'art. 3, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2-*bis*, commi 1 e 2.";

d) all'art. 8:

1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* la data di durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Essa è indicata con la dicitura «da usare preferibilmente entro ...» seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura. La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VI-*bis*, seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore;";

2) al comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

"*h)* l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine «ingredienti» o «ingredients». In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:

1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;

3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.";

3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine «profumo» o «parfum» e «aroma». Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è pre-

scritta ai sensi della colonna «Altre limitazioni e prescrizioni» dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.

4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/−».

5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione 96/335/CE dell'8 maggio 1996 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 132 del 1º giugno 1995, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-*bis*. Il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.";

e) all'art. 9 è soppresso il comma 1-*bis*;

f) all'art. 10-*ter*:

1) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, tra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini dì eta inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna;";

2) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

"*g-bis)* i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non membri.";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante può scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Il fabbricante comunica al Ministero della salute l'indirizzo del luogo ove le informazioni sono detenute, garantendo che le stesse siano facilmente accessibili.";

4) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-*bis.* Fatta salva la tutela della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, il Ministero della salute garantisce che le informazioni richieste ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *f)*, siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioni quantitative di cui al comma 1, lettera *a)*, che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze presenti nel prodotto cosmetico classificate come pericolose ai sensi della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.";

g) all'allegato III, parte prima, della legge è aggiunto quanto riportato nell'allegato *A* del presente decreto;

h) dopo l'allegato VI è inserito l'allegato VI-*bis*, riportato nell'allegato *B* del presente decreto.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2005 si veda nelle note alla premesse.

06G0213

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Progetto lavoro società cooperativa a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'en-

trata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società Progetto lavoro società cooperativa a responsabilità limitata si è conclusa con un verbale di ispezione in data 4 febbraio 2006 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali per la quale si è costituita;

Decreta:

La società «Progetto lavoro società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, piazza Papa Giovanni XXIII n. 2, costituita per rogito notaio dott. Martini Adriano in data 10 novembre 2000, repertorio n. 52093, partita I.V.A. 03579130281, R.E.A. 322147 Camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex B.U.S.C) n. 2567/304801; è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A04996

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Servizi Futuro piccola società cooperativa a r.l.», in S. Margherita d'Adige.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative.

Considerato che la revisione della società cooperativa Servizio futuro piccola soc. coop. a r.l. si è conclusa con un verbale di ispezione in data 18 febbraio 2006 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, cosi;

Decreta:

La società «Servizi futuro piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Santa Margherita D'Adige (Padova), via Umberto Primo n. 147, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio, in data 16 ottobre 2002, repertorio n. 74123, partita I.V.A. 03766960284, R.E.A. n. 335998 Camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex B.U.S.C.) n. 2649/312071, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A04997

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Weeck End - società cooperativa a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Weeck end - società cooperativa a responsabilità limitata» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 29 maggio 2005 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septies*decies del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non ha più compiuto atti di gestione dall'anno 1987;

Decreta:

La società «Weeck End - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, piazza De Gasperi n. 12, costituita per rogito notaio Malvaso Diomede, in data 13 dicembre 1985, repertorio n. 11235, R.E.A. n. 199024 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, partita I.V.A. n. 02039020280, posizione (ex B.U.S.C.) n. 1947/225976, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A04998

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della «Società cooperativa prodotti biologici biodinamici e biodegradabili per l'economia della terra Ecoter», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della «Società cooperativa prodotti biologici biodinamici e biodegradabili per l'economia della terra - ECOTER» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 25 maggio 2005 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1980, così;

Decreta:

La «Società cooperativa prodotti biologici biodinamici e biodegradabili per l'economia della terra - ECOTER», con sede in Padova, via Dalmazia n. 18, costituita per rogito notaio dott. Giustino Marino, in data 30 marzo 1972, repertorio n. 37714, partita I.V.A. 02732610155, R.E.A. n. 177397 Camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex B.U.S.C.) n. 1680/123680, è sciolta in base al combinato

disposto dell'art. 2545-*septies*decies del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A04999

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Cooperativa teatrale del centro studi Ruzantini - società cooperativa a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione deIl'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della Cooperativa teatrale del centro studi Ruzantini - società cooperativa a r.l. si è conclusa con un verbale di ispezione in data 23 marzo 2005 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1989 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, cosi;

Decreta:

La «Cooperativa teatrale del centro studi Ruzantini - società cooperativa a r.l.», con sede in Padova, via Monte Santo n. 20, costituita per rogito notaio dott. Diomede Fatigati in data 18 gennaio 1980, repertorio n. 9751, partita I.V.A. 00944630284, R.E.A. n. 160485 Camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex B.U.S.C.) n. 1562/175851, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05000

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Cooperativa sociale La Fattoria a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato il verbale di mancata revisione della società «Cooperativa sociale La Fattoria a r.l.»;

Ritenuto che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non ha provveduto al deposito dei bilanci dal 1997 e non è in grado di raggiungere gli scopi sociali

Vista la nota del Ministero delle attività produttive prot. n. 1580070 del 30 ottobre 2003, cosi;

Decreta:

La società «Cooperativa sociale La Fattoria a r.l.», con sede in Padova, via Lungargine S. Lazzaro sx n. 3, costituita per rogito notaio dott. Pietrantoni Fabrizio in data 7 febbraio 1984, repertorio n. 38150, partita I.V.A. 01882750282, R.E.A. n. 186466 Camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex B.U.S.C.) n. 1781/203744, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05001

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2006.

Scioglimento della cooperativa «Nuova Intercoop S.c. a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Nuova Intercoop S.c. a r.l.», con sede in Genova, costituita in data 2 maggio 1996 con atto a rogito notaio dott. Noli di Genova, R.E.A. n. 360713, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Coscione Paolo, nato a Roma il 21 marzo 1959 con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05082

DECRETO 18 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Regione Campania 44 soc. coop. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Regione Campania 44 soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Schettino Attilio è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota n. 1582075 del 22 dicembre 2005 con la quale il dott. Schettino Attilio rinuncia al mandato;

Considerato che nel decreto ministeriale 25 novembre 2005 la denominazione sociale è stata erroneamente indicata in «Regione Campania 44 soc. coop. a r.l.», in luogo di «Regione Campania Grumo Nevano n. 44 soc. coop. a r.l.»;

Si ritiene necessario annullare il decreto ministeriale 25 novembre 2005 e contestualmente provvedere allo scioglimento della cooperativa correttamente individuata in «Regione Campania Grumo Nevano n. 44 soc. coop. a r.l.» con nomina del commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 25 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «Regione Campania 44 soc. coop. a r.l.», con sede in Napoli, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore è annullato.

Art. 2.

La società cooperativa edilizia «Regione Campania Grumo Nevano n. 44 a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 29 gennaio 1974 con atto a rogito del notaio dott. De Vivo Michele di Napoli, codice fiscale n. 01970510630, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mandara Francesco, nato a S. Antonio Abate (Napoli) il 22 marzo 1953 con studio in S. Antonio Abate (Napoli), via Stabia n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05083

DECRETO 18 aprile 2006.

Scioglimento della cooperativa «La Casalucese società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Casaluce, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septies*decies del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Casalucese società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), costituita in data 3 febbraio 1995 con atto a rogito del notaio De Rosa Ennio di Aversa (Caserta), R.E.A. n. 146941, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa D'Agostino Angela, nata a Caserta il 15 novembre 1969 con residenza in Liberi (Caserta), via Trivoci n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05084

DECRETO 18 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Se.Si. Consorzio Servizi Sulcis Iglesiente a r.l.», in Carbonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Se.Si. Consorzio servizi Sulcis Iglesiente a r.l.», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita in data 22 giugno 1994 con atto a rogito del notaio dott. Dolia Enrico di Carbonia, R.E.A. n. 167089, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 -*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Sullotti Silvia, nata a Cagliari il 12 luglio 1964 con residenza in Cagliari, Vico III Sant'Avendrace n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05085

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 febbraio 2006.

Determinazione delle tariffe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di recepimento della direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, ed all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 18 recanti delega al Governo a recepire la direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, ed in particolare l'art. 14 recante delega al Governo ad emanare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, ed in particolare l'art. 11;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate al riconoscimento, al rinnovo ed alla vigilanza degli organismi da notificare, in attuazione del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di recepimento della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Art. 2.

Tariffe

1. Le tariffe relative alle istruttorie finalizzate al riconoscimento, al rinnovo, nonché alla vigilanza degli organismi da notificare, sono a carico degli organismi non pubblici, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299.

2. Gli importi delle tariffe di cui al comma 1 sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

3. Gli importi dovuti per le attività finalizzate al riconoscimento o al rinnovo sono versati entro quindici giorni dalla presentazione della relativa domanda.

4. L'importo delle tariffe per lo svolgimento dell'attività di vigilanza è riferito all'intero periodo quinquennale di validità del riconoscimento o del rinnovo, indipendentemente dal numero dei settori per i quali si è ottenuto il medesimo riconoscimento o rinnovo. Nei casi di riconoscimento detti importi sono versati entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuto riconoscimento.

5. Il personale incaricato inizia le attività di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

6. Gli organismi già riconosciuti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 o quelli che abbiano già presentato domanda, ai sensi del medesimo articolo, all'entrata in vigore del presente decreto, versano gli importi dovuti entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Le tariffe per le attività di cui al comma 1 sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 si effettua presso la sede della Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio ovvero mediante versamento sul conto corrente ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ed all'art. 11 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione;

c) l'imputazione della somma al capitolo d'entrata n. 2454 - art. 10.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 2 del presente decreto, da erogare al personale in base all'art. 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, sull'apposito capitolo nell'ambito dell'unità previsionale di base 17.2.2, titolo II, del Centro di responsabilità amministrativa trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici per essere riassegnati, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del medesimo Centro di responsabilità sull'apposito capitolo da istituire nell'ambito dell'unità previsionale di base «funzionamento», nonché sul Fondo di retribu-

zione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti ai dirigenti e al Fondo unico di amministrazione per quelle dovute al restante personale.

Art. 5.

Trattamento di missione

1. Al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta, nel caso di missione, il trattamento economico previsto dalla normativa vigente, il cui onere è a carico degli organismi non pubblici, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 febbraio 2006

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 264

ALLEGATO I

DECRETO TARIFFE INTEROPERABILITÀ FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ

RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

Importi tariffe

Attività finalizzate al riconoscimento per ciascun settore dell'interoperabilità indicati nell'allegato II al decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299	€ 6.000,00
Attività finalizzate al rinnovo per ciascun settore dell'interoperabilità indicati nell'allegato II al decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299	€ 4.000,00
Attività di vigilanza per la durata del periodo di validità del riconoscimento	€ 3.650,00

06A05110

DECRETO 11 aprile 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 6, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, regolamento n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio -, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 30/TPL dell'8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 15.493.706,97 pari a L. 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e fino all'anno 2016;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano di gestione 6 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 4 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97, per l'anno finanziario 2006, sul capitolo 8151 piano di gestione 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quote competenza 2006	C/C n.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia-Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.318,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
TOTALE	15.493.706,97	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2006

Il direttore generale: RICOZZI

06A05050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 maggio 2006.

Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 85/06/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario;

Visto il programma di lavoro, approvato dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;

Vista la delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con cui è stata approvata la convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di uno studio metodologico sulla qualità dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi;

Vista l'indagine tecnica del servizio per le tecnologie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove piattaforme trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;

Viste le risultanze delle audizioni sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione effettuate dall'Autorità nel periodo novembre-dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11), della legge n. 249 del 1997, l'Autorità vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini e che laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico della radiotelevisione», sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva; a norma del successivo art. 4, la disciplina del sistema radiotelevisivo garantisce l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazione e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tal fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica; ai sensi del successivo art. 5, il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai principi di tutela della concorrenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, anche assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato testo unico della radiotelevisione, la materia degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi assume rilievo anche in relazione alla competenza dell'Autorità di verificare che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti;

Considerato quanto rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'«Indagine conoscitiva sul settore televisivo: la raccolta pubblicitaria» del 16 novembre 2004, secondo la quale «La rilevazione degli ascolti costituisce un elemento importante ai fini della determinazione della struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria televisiva. Essa infatti rappresenta la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra gli operatori. È dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex-ante da tutti gli operatori e che venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la trasparenza e l'indipendenza della rilevazione. L'esistenza di dati univoci e condivisi da tutti gli operatori è pertanto un requisito imprescindibile al corretto funzionamento della domanda e dell'offerta di inserzioni pubblicitarie televisive. In Italia, la rilevazione degli ascolti televisivi è condotta da una società, Auditel, il cui controllo è detenuto dai due principali operatori pubblicitari, RAI e Fininvest. Tale organizzazione del mercato, che risulta difforme da quella degli altri Paesi europei, appare inidonea a fornire i corretti incentivi alle condotte della medesima società, e come tale capace di determinare un esito staticamente e dinamicamente inefficiente, con possibili effetti negativi nel collegato mercato della raccolta pubblicitaria televisiva»;

Considerato che le risultanze delle audizioni svolte dall'Autorità, in relazione all'attuale sistema di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, hanno posto in risalto quali elementi di criticità, la possibile mancanza di obiettività della ricerca derivante dalla struttura proprietaria ed organizzativa dei soggetti realizzatori, la possibile inadeguatezza dell'attuale sistema di rilevazione in relazione alle nuove tecnologie trasmissive, la possibile inadeguatezza del campione utilizzato rispetto alle diverse offerte, la possibilità di discriminazioni a scapito di alcune tipologie di emittenti, la possibile inadeguatezza dei criteri di iscrizione alle indagini delle emittenti radiofoniche, in relazione alle tipologie previste dalla legge, l'assenza di rilevazione degli indici di diffusione della stampa gratuita;

Considerato che dall'indagine tecnica sulle nuove piattaforme trasmissive si rileva che la penetrazione nel mercato dell'offerta di contenuti su piattaforme televisive digitali è stimabile in oltre il 30% delle famiglie alla fine del 2005, ed è in costante crescita;

Considerata l'esigenza di formulare appropriati indirizzi relativi alla organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e alle metodologie utilizzate, al fine di garantire più efficacemente i principi di correttezza, indipendenza e neutralità tecnologica, nonché l'esigenza di migliorare l'attuale sistema di rilevazione in termini di adeguatezza del campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, anche alla luce dell'avvento delle nuove tecnologie trasmissive;

Considerato che l'attuale sistema di rilevazione degli indici di ascolto televisivo in Italia si fonda sul modello organizzativo, prevalentemente utilizzato a livello europeo, basato sulla ripartizione del capitale azionario delle società che realizzano le indagini, tra impresa televisiva pubblica, imprese televisive private ed investitori pubblicitari (c.d. formula del JIC-Joint Industry Committees);

Considerato che il modello di organizzazione di cui sopra, al fine di assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni e la concorrenza tra le imprese televisive, deve coniugare il principio di efficienza con i principi di equità e non discriminazione;

Ritenuto, pertanto, che i soggetti che realizzano le indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione devono promuovere l'allargamento delle proprie compagini societarie ai fine di renderle effettivamente rappresentative dell'intero settore di riferimento e, per quanto concerne il comparto televisivo, anche delle emittenti che offrono contenuti sulle

nuove piattaforme digitali, impegnandosi a conseguire tale rappresentatività anche nella composizione degli organi di gestione dell'impresa;

Considerato, altresì, che al fine di assicurare i predetti principi di equità e non discriminazione è necessario che i comitati tecnici godano di una effettiva indipendenza nell'esercizio dei poteri di indirizzo e gestione delle attività scientifiche e metodologiche della ricerca, anche attraverso opportune modifiche degli statuti societari dei soggetti realizzatori;

Considerato che nella rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione la composizione e la struttura del campione dovrebbero rispondere ai criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, rispecchiando fedelmente la struttura dei rispettivi mercati;

Considerato, in particolare, che per la rilevazione degli indici di ascolto televisivi, la struttura e la composizione del campione deve altresì corrispondere al grado di penetrazione di ciascuna piattaforma televisiva e alle abitudini di fruizione delle nuove offerte multicanale, nell'attuale contesto di crescita del numero di canali tematici dedicati a diversi target della popolazione, con differenti tipologie di offerta dei contenuti (offerte basic, premium, canali tematici, pay per view);

Considerato, inoltre, che nella rilevazione degli indici di ascolto radiofonici le indagini hanno l'obiettivo di consentire alle emittenti di attingere nel breve periodo le informazioni utili per la composizione dei palinsesti e la raccolta pubblicitaria e che, a tal fine, sarebbe opportuno impiegare sistemi di rilevazione tecnologicamente evoluti, offrendo in tal modo al mercato rilevazioni più frequenti e in grado di tenere conto delle diverse tipologie di emittenti radiofoniche esistenti; che, inoltre, data la strutturazione del mercato radiofonico in emittenti radiofoniche pubbliche e private, emittenti nazionali e locali e circuiti di emittenti radiofoniche locali o syndications, si rende opportuna una più puntuale definizione delle emittenti oggetto dell'indagine, improntando le procedure di iscrizione delle emittenti a criteri di particolare rigore che tengano conto delle diverse tipologie di emittenza radiofonica e dell'utilizzazione dei marchi e delle denominazioni secondo le disposizioni normative vigenti;

Considerato, infine, che i soggetti realizzatori, adeguando la propria condotta a quella delle società di rilevazione della maggior parte dei Paesi europei, hanno provveduto all'inclusione della stampa quotidiana gratuita;

Ritenuto che, ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza attribuita all'Autorità, è opportuno prevedere che i soggetti che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione rendano pubblica e disponibile sui sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una «nota informativa» con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione della ricerca ed ogni elemento utile al fine di consentire la verifica della rispondenza effettiva della metodologia utilizzata ai criteri universalistici del campionamento della popolazione e la trasparenza della ricerca;

Considerato che con la convenzione approvata con delibera n. 372/05/CONS l'Autorità ha affidato all'ISTAT l'incarico, di durata biennale, di effettuare studi metodologici per la definizione e implementazione di strumenti utili alla realizzazione di un sistema integrato per la certificazione e il controllo della qualità della rilevazione sugli ascolti televisivi;

Considerato che l'Autorità si riserva, pertanto, di effettuare verifiche ed analisi del sistema di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, avvalendosi del sistema messo a punto dall'ISTAT per il controllo di qualità della predetta rilevazione;

Considerato che resta salva la facoltà dell'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11), di provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie laddove la rilevazione degli indici di ascolto, anche a seguito della verifica effettuata, risulti non rispondente ai criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi di diffusione interessati;

Ritenuto di dover adottare un primo atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e diffusione dei mezzi di comunicazione;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) «indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione»: la stima del numero di ascoltatori/telespettatori/lettori, rispettivamente di una trasmissione radiofonica, televisiva o di una testata giornalistica della stampa quotidiana o periodica;

c) «panel»: tipo di campione utilizzato per rilevazioni continuative;

d) «meter» (rilevatore elettronico): strumento elettronico, collegato ad ogni televisore presente nella famiglia campione, in grado di effettuare una rilevazione automatica, giorno per giorno, minuto per minuto, degli ascolti televisivi;

e) «soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che ha la responsabilità dell'organizzazione e/o della realizzazione dell'indagine sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione;

Art. 2.

Organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione

1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione assicurano l'effettivo accesso alla propria compagine societaria in modo da conseguire la massima rappresentatività dei rispettivi mercati, anche in relazione alla progressiva affermazione delle nuove piattaforme digitali.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti realizzatori assicurano una equa ripartizione del capitale sociale, ed ispirano alla massima rappresentatività la composizione degli organi di gestione dell'impresa.

3. I soggetti realizzatori garantiscono l'indipendenza gestionale e metodologica dei rispettivi comitati tecnico-scientifici, attraverso il riconoscimento ad essi della più ampia autonomia deliberativa e discrezionalità tecnica. L'Autorità si riserva la facoltà di designare propri rappresentanti in seno a detti comitati.

4. I soggetti realizzatori sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il proprio assetto proprietario nonché, qualora in detto elenco figurino delle società, l'assetto di queste ultime, lo statuto e le sue variazioni, la composizione degli organi amministrativi e di rappresentanza legale.

5. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori di cui al comma precedente sono tenuti a darne comunicazione mediante una dichiarazione contenente l'indicazione del fatto o del negozio che ha determinato l'acquisizione del controllo stesso.

6. Le comunicazioni di cui al comma 4 non sono dovute qualora già regolarmente trasmesse all'Autorità ai fini dell'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione.

7. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno effettuate nei termini e con le modalità di cui all'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 3.

Criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto televisivo

1. Al fine di soddisfare i requisiti universalistici del campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la rilevazione degli indici di ascolto televisivi deve tenere conto del tasso di penetrazione delle nuove piattaforme digitali terrestri, via satellite e via cavo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la composizione e il dimensionamento del panel per la rilevazione dell'ascolto televisivo devono rispecchiare quanto più fedelmente possibile il tasso di penetrazione delle diverse offerte televisive analogiche e digitali, comprese quelle diffuse via satellite e via cavo, anche attraverso un criterio di maggior rotazione del campione e mantenendo i margini di errore delle stime di ascolto a livelli statisticamente accettabili.

3. I meter impiegati nella ricerca devono essere in grado di rilevare i programmi trasmessi con tecnologia digitale attraverso piattaforme terrestri, via satellite e via cavo, mediante ogni opportuno accorgimento tecnico che consenta di effettuare una rilevazione universale, anche dei canali liberamente accessibili, indipendentemente da codici telematici di riconoscimento eventualmente utilizzati dalle emittenti.

Art. 4.

Criteri metodologici per la ricerca dell'ascolto radiofonico

1. Al fine di garantire la valorizzazione e la promozione dell'ascolto radiofonico, caratterizzato da un'elevata qualità e quantità di programmi informativi e di intrattenimento e da un'offerta pluralistica e multiforme, le società di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici, nella salvaguardia della obiettività e affidabilità dell'indagine, promuovono il perfezionamento degli strumenti di raccolta dei dati anche al fine di assicurare rilevazioni più frequenti e aggiornate sulle diverse tipologie di emittenti radiofoniche previste dalla legge.

2. Al fine di garantire la trasparenza delle indagini sull'ascolto radiofonico, tenuto conto della composizione del mercato radiofonico in diverse tipologie di emittenti, alle quali corrispondono diversi obblighi di legge, le procedure di iscrizione delle emittenti alle indagini sugli indici di ascolto devono conformarsi a criteri di particolare rigore. In particolare, le società curano che l'iscrizione avvenga sulla base di una precisa classificazione delle emittenti in relazione alla tipologia di appartenenza, all'ambito territoriale di irradiazione al quale l'emittente è autorizzata, alle ore di programmazione comune per i circuiti o syndications nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge, alla denominazione dell'emittente nel rispetto delle norme vigenti in materia di utilizzazione del marchio radiofonico.

3. Le società di rilevazione degli indici di ascolto tengono conto dell'evoluzione dei sistemi di misurazione dell'audience radiofonico anche in relazione all'innovazione tecnologica.

Art. 5.

Criteri per la rilevazione degli indici di lettura della carta stampata

1. Le società realizzatrici delle indagini sugli indici di lettura della stampa quotidiana e periodica curano che la rilevazione comprenda anche la stampa diffusa gratuitamente, ove necessario disponendo apposite metodologie che tengono conto della diverse modalità di distribuzione della stampa gratuita rispetto a quella a pagamento.

Art. 6.

Pubblicazione e trasparenza delle informazioni

1. Le società che effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione sono tenute a comunicare, ai fini della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (http://www.agcom.it), una «nota informativa» contenente le seguenti indicazioni minime:

a) i dati anagrafici generali della società che realizza l'indagine;

b) la metodologia utilizzata;

c) la consistenza del campione oggetto dell'indagine;

d) le modalità di rilevazione e l'eventuale margine di errore per categoria;

e) il periodo della rilevazione;

f) il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione;

g) l'indirizzo del sito internet o altro mezzo ove è reperibile il documento recante l'esposizione dell'intera metodologia utilizzata.

2. La pubblicazione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire, per le società che già effettuano le rilevazioni degli indici di ascolto televisivo e radiofonico e degli indici di diffusione della carta stampata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Per le società di nuova costituzione l'adempimento dovrà essere assolto entro dodici mesi dall'avvio delle attività di ricerca.

3. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, successiva alla prima pubblicazione, deve essere comunicata con le medesime modalità entro sessanta giorni dal fatto. In ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere trasmessa all'Autorità una dichiarazione che attesti l'assenza di variazioni rispetto a quanto in precedenza comunicato.

4. L'Autorità adotta le misure attuative intese ad ottimizzare l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nel presente provvedimento.

Art. 7.

Vigilanza

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul recepimento del presente atto di indirizzo da parte dei soggetti realizzatori delle rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

2. L'Autorità si riserva di provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie laddove la rilevazione degli indici di ascolto, anche a seguito delle attività di verifica poste in essere, risulti non rispondente ai criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati.

Art. 8.

Sanzioni

1. I soggetti realizzatori che nelle comunicazioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, e 6 espongono fatti non rispondenti al vero sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. I soggetti realizzatori che non provvedono alle comunicazioni di cui agli articoli 2, commi 4 e 5, e 6 sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 16 maggio 2006

Il Presidente: CALABRÒ

06A05051

DELIBERAZIONE 24 maggio 2006.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il *referendum* popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «modifiche alla parte II della Costituzione», indetto per i giorni 25 e 26 giugno 2006. (Deliberazione n. 91/06/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 maggio 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 27/06/CSP recante «Atto di indirizzo sull'informazione in materia di raccolta delle firme per la promozione del referendum popolare relativo al testo di legge costituzionale recante «Modifiche alla parte II della Costituzione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006, è stato indetto per il giorno 25 giugno 2006 il referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005;

Rilevata l'impossibilità di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale non risulta ancora costituita;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla consultazione referendaria del 25 giugno 2006 relativa all'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla parte II della Costituzione», e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sino a tutta la seconda giornata di votazione.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

a) il comitato promotore del referendum;

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario. L'Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 3.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sul tema del referendum popolare, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i soggetti politici favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto contrario deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore.

3. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. Ai programmi di comunicazione politica sul tema della consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria al quesito referendario.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici interessati; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le eminenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere *e)* ed *f)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/RN, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)* nonché i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo art. 2, comma 2,

interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per il referendum popolare confermativo, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.

Art. 8.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, l'equità, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, e di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario, vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;

b) fatto salvo il criterio precedente, nei programmi di approfondimento informativo, a cominciare da quelli di maggiore ascolto, va curata una adeguata informazione sui temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili al tema oggetto del referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio;

c) le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all'Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni di cui alla precedente lettera *b)*.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica, di informazione sui temi del referendum e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum. In dette trasmissioni, l'esposizione di argomenti e posizioni inerenti i temi oggetto del referendum, è ammessa unicamente all'interno di finestre informative condotte nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

3. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario.

4. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione referendaria.

Art. 9.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni referendarie previste per il giorno 25 giugno 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, e per i malati intrasportabili e le modalità di espressione del voto per la circoscrizione estero.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 10.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo fra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la chiusura della campagna referendaria devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'art. 2 favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sul tema della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 11.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contradditorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio referendario gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 12.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RN resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno tre giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/RN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal terzo giorno e fino al quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, nonché i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo art. 2, comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per il referendum popolare confermativo e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 13.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2006.

Art. 14.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.

Art. 15.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio dal seguente contenuto: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 16.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 17.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità e l'equità; a tal fine, quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum, deve essere assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *q)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario.

5. Correttezza ed imparzialità devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo I del presente titolo che si applicano, altresì, alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 19.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 20.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della

legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate ai sensi del presente provvedimento.

Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 21.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici

1. Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al referendum sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi politici referendari le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione referendaria. Ove detto comunicato non sia stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, lo stesso va reso pubblico nel periodo stabilito dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo. Nel caso in cui il comunicato sia stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, la diffusione dei messaggi può avvenire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Art. 22.

Pubblicazione di messaggi politici referendari su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici referendari di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata. Devono, altresì, recare la dicitura «messaggio referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2, dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 23.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al referendum di cui all'art. 2, comma 1.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati al referendum sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati al referendum.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 24.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito del referendum e sugli orientamenti politici e di voto dei votanti, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondagipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 12, 13 e 14, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni che dovessero essere dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 26.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle che dovessero essere emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e a norma dell'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

14. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti, ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

15. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

16. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento della campagna per il *referendum* popolare di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema interpreto delle comunica-

zioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Art. 27.

Norme finali

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna referendaria con altre consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

2. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di cui alla delibera n. 200/00/CSP e della delibera n. 22/06/CSP del 1º febbraio 2006 riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per la consultazione referendaria di cui alla presente delibera.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 24 maggio 2006

Il Presidente f.f.: BOTTI

06A05108

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2753
Yen	143,55
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,290
Corona danese	7,4558
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68030
Fiorino ungherese	264,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9625
Corona svedese	9,3513
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	37,750
Franco svizzero	1,5509
Corona islandese	91,74
Corona norvegese	7,8060
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2710
Nuovo leu romeno	3,5560
Rublo russo	34,5230
Nuova lira turca	1,9385
Dollaro australiano	1,6991
Dollaro canadese	1,4352
Yuan cinese	10,2312
Dollaro di Hong Kong	9,8889
Rupia indonesiana	11892,17
Won sudcoreano	1214,60
Ringgit malese	4,6287
Dollaro neozelandese	2,0648
Peso filippino	67,113
Dollaro di Singapore	2,0284
Baht tailandese	48,966
Rand sudafricano	8,4396

Cambi del giorno 23 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2841
Yen	143,04
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,223
Corona danese	7,4555
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68210
Fiorino ungherese	262,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9405
Corona svedese	9,3095
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,765
Franco svizzero	1,5517
Corona islandese	92,92
Corona norvegese	7,8230
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2710
Nuovo leu romeno	3,5458
Rublo russo	34,6500
Nuova lira turca	1,9340
Dollaro australiano	1,6996
Dollaro canadese	1,4327
Yuan cinese	10,2954
Dollaro di Hong Kong	9,9582
Rupia indonesiana	11891,41
Won sudcoreano	1211,93
Ringgit malese	4,6427
Dollaro neozelandese	2,0609
Peso filippino	67,749
Dollaro di Singapore	2,0261
Baht tailandese	49,098
Rand sudafricano	8,3161

Cambi del giorno 24 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2851
Yen	143,86
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,210
Corona danese	7,4563
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68285
Fiorino ungherese	263,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9602
Corona svedese	9,3189
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	37,850
Franco svizzero	1,5509
Corona islandese	93,34
Corona norvegese	7,8255
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2668
Nuovo leu romeno	3,5565
Rublo russo	34,6500
Nuova lira turca	1,9870
Dollaro australiano	1,7023
Dollaro canadese	1,4418
Yuan cinese	10,3104
Dollaro di Hong Kong	9,9667
Rupia indonesiana	12054,24
Won sudcoreano	1220,33
Ringgit malese	4,6810
Dollaro neozelandese	2,0500
Peso filippino	67,956
Dollaro di Singapore	2,0392
Baht tailandese	49,425
Rand sudafricano	8,5392

Cambi del giorno 25 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2755
Yen	143,08
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,228
Corona danese	7,4578
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68315
Fiorino ungherese	262,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9523
Corona svedese	9,3156
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	37,900
Franco svizzero	1,5558
Corona islandese	93,07
Corona norvegese	7,8160
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2670
Nuovo leu romeno	3,5408
Rublo russo	34,5140
Nuova lira turca	1,9770
Dollaro australiano	1,6862
Dollaro canadese	1,4235
Yuan cinese	10,2382
Dollaro di Hong Kong	9,8926
Rupia indonesiana	11957,81
Won sudcoreano	1210,64
Ringgit malese	4,6522
Dollaro neozelandese	1,9929
Peso filippino	67,570
Dollaro di Singapore	2,0177
Baht tailandese	48,907
Rand sudafricano	8,4224

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A05143 - 06A05144 - 06A05145 - 06A05146

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica del comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante: «Nomina dei Sottosegretari di Stato».

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 118 del 23 maggio 2006, alla pagina 58, prima colonna, in luogo della parola: «... *LIGOTTI*», leggasi: «... *LI GOTTI*».

06A05147

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-123) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.